NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 18

Accertamento dell'invalidità - Collegio medico

Agli effetti previsti al punto 2) del precedente articolo 16, l'invalidita' del lavoratore e' accertata, per conto del Fondo, dall'istituto nazionale della previdenza sociale, che si avvale della propria organizzazione sanitaria. Lo stato d'invalidita', che abbia dato luogo al trattamento di pensione previsto dalla presente legge, non e' suscettibile di revisione. In caso di ricorso, l'accertamento dell'invalidita' e' deferito ad un collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza. L'accertamento del collegio medico e' definitivo. Per la proposizione del ricorso al collegio medico, si osservano gli stessi termini di cui all'articolo 36 della presente legge.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-18-accertamento-dell-invalidita-collegio-medico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it